

In questo numero:

- **INPS: rapporto di subordinazione per amministratori**
- **IRAP: attività professionale con partecipazione a collegi sindacali**
- **Imposta di registro: locazioni e clausole penali**
- **Accertamento: ammesso il ravvedimento parziale**
- **IVA: non imponibili le forniture all'armatore**

LEGAL

- **Responsabilità penale del datore di lavoro se il lavoratore in nero non riceve adeguata informazione sulla sicurezza**

INPS: RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE PER AMMINISTRATORI

Col recente messaggio n. 3359/2019 del 17.9.2019, l'INPS ritorna con alcune precisazioni sull'annoso problema della **coesistenza tra la carica di amministratore di società e di lavoratore dipendente** (nella stessa società). In particolare, l'Ente, premettendo, in linea generale, la compatibilità tra le due cariche, precisa però che il soggetto (contemporaneamente amministratore e dipendente) **debba sottostare** alle direttive, alle decisioni ed al controllo **dell'organo collegiale**. E' quindi certamente **incompatibile** la carica di **amministratore unico**, mentre nel caso di **amministratore delegato** lo è (incompatibile) qualora la **delega** conferita dal Consiglio di amministrazione in suo favore abbia **portata generale**, dandogli **facoltà di agire senza il consenso dello stesso C.d.A.**; **non è ostativa**, per il doppio incarico, l'attribuzione, da parte del Consiglio d'amministrazione, del **solo potere di rappresentanza**, ovvero di **specifiche e limitate deleghe** all'amministratore. Riguardo poi alla **qualifica di socio**, è **esclusa** la possibilità di far coesistere le due posizioni in caso di **unico socio**, perché in questo caso sarebbe esclusa l'effettiva soggezione alle direttive di un organo societario. **Secondo l'INPS**, sono **indicatori di subordinazione**: - la circostanza che il **potere deliberativo** sia affidato all'**organo collegiale** di amministrazione **nel suo complesso**; - il fatto che il soggetto svolga in concreto **attività non ricomprese** nei poteri di **gestione** che discendono dalla **carica ricoperta o dalle deleghe**; - il particolare che la **costituzione e la gestione del rapporto** di lavoro siano ricollegabili a una **volontà della società** distinta dal soggetto titolare della carica.

IRAP: ATTIVITA' PROFESSIONALE CON PARTECIPAZIONE A COLLEGI SINDACALI

Riguardo al non risolto problema dell'assoggettabilità, o meno, ad **IRAP del reddito professionale**, in attesa di una regolamentazione chiara, segnaliamo l'interessante interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 3543/2019 del 6.9.2019). Nel giudizio riguardo ad un commercialista che svolge in modo **prevalente** l'attività di membro di **collegi sindacali**, ed in parte attività **ordinaria**, tipica della professione, la Commissione ha stabilito sia **contabilmente scorporata l'attività di sindaco** (da **non** assoggettare ad **IRAP**), rispetto a quella restante, da sottoporre a tassazione.

IMPOSTA DI REGISTRO: LOCAZIONI E CLAUSOLE PENALI

Sono tuttora discordanti le interpretazioni della giurisprudenza, circa la classificazione, e la conseguente **tassazione** ai fini **imposta di registro**, di numerose clausole penali. Una recente sentenza ha **escluso** tale natura (negando autonoma tassazione ai fini dell'imposta di registro) per la previsione della facoltà del locatore di **trattenere** in via provvisoria il **deposito cauzionale**, a fronte di **danni arrecati** dal conduttore **all'immobile affittato** (Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3042 del 5.7.2019). Diversi Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate hanno espresso, nel caso di specie, orientamenti opposti, recuperando l'imposta fissa (euro 200,00). Altre sentenze hanno evidenziato la rilevanza penale di tutte le clausole che prevedono la corresponsione di una somma di denaro in caso di inadempimento della controparte, come nel caso del **divieto di sublocazione** o della **maggiorazione degli interessi legali** in ipotesi di mancato pagamento del canone di locazione. Per esse, come già precisato, l'interpretazione più restrittiva prevede, in sede di registrazione, il pagamento, per ognuna di esse, della tassa fissa di 200 euro.

ACCERTAMENTO: AMMESSO IL RAVVEDIMENTO PARZIALE

Con l'art. 4-*decies* del D.L. n. 34/2019 (convertito nella L. n. 58/2019 – decreto crescita), il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di **ravvedimento parziale** (o, più correttamente, frazionato), inserendo un **nuovo art. 13-bis nel D. Lgs. n. 472/1997**. Con la citata modifica normativa vengono recepiti alcuni

orientamenti già espressi in passato dalla stessa prassi amministrativa in materia di versamento frazionato d'imposta o ravvedimento parziale. Nel primo periodo del comma I del citato art. 13-*bis* si afferma che il ravvedimento operoso si applica anche nei casi di **versamento frazionato** delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia **effettuato nei termini di legge** per avvalersi del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In sintesi, detto istituto consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il secondo e terzo comma del nuovo art. 13-*bis* in commento prevedono che le disposizioni riguardanti il ravvedimento parziale si applicano **ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**. Sono quindi **esclusi** dal provvedimento i tributi gestiti dagli enti locali, quali **IMU e TASI**, così come le tasse automobilistiche.

IVA: NON IMPONIBILI LE FORNITURE ALL'ARMATORE

L'art. 8-*bis*, comma I, lett. d-, del D.P.R. n. 633/1972 prevede la **non imponibilità IVA** per le **forniture delle navi** adibite alle navigazioni in alto mare. Il **dubbio** è se tale agevolazione sia applicabile anche alle **cessioni effettuate nei confronti di intermediari** (che poi cederanno le stesse merci agli armatori). In proposito, sia la Cassazione (sentenza n. 22210 del 5.9.2019), sia la Corte di Giustizia comunitaria (causa C-526/13 del 3.9.2015 e numerose altre precedenti) hanno precisato che **l'agevolazione della non imponibilità opera solo nello stadio finale della fornitura** (cioè la vendita all'armatore), non potendo essere estesa ai passaggi di proprietà anteriori all'ultimo in favore dell'armatore, **neppure** nei confronti di **intermediari** che agiscono in nome proprio.

LEGAL

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO SE IL LAVORATORE IN NERO NON RICEVE ADEGUATA INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

È **responsabile penalmente il datore di lavoro che non provvede affinché il lavoratore riceva in maniera adeguata le informazioni dettate dall'art. 36, comma I del D.Lgs. n. 81/2008**, ossia i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività d'impresa in generale, le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, del medico competente, del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. Il giudizio di responsabilità potrà essere fondato sulle risposte rese dal lavoratore alle domande formulate dall'ispettore incaricato all'attività di controllo, qualora venga accertata, all'esito della deposizione testimoniale di quest'ultimo, una mancata conoscenza da parte del dipendente delle informazioni sulla sicurezza che il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire. E ciò **a prescindere dalla circostanza che il rapporto venga avviato senza il rispetto delle prescritte formalità**. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione, III^a Sez. penale, con sentenza n. 41600/19**, a rigetto del ricorso presentato dal datore di lavoro, con conseguente conferma della condanna allo stesso inflitta dal Giudice di prime cure per il reato previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	17/10/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	17/10/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	17/10/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,410	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,111	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	137,4	246,9	157,5
6 mesi	-0,349	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,81	125,85	135,01				
1 anno	-0,294	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.